



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 43,00	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso. Nell'anno 2017, a fronte di 193443 sanzioni emesse sono stati presentati 178 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,092%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,37% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 27.03.2018

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 127/2018 del 13/02/2018

Soggetto creditore:

Denominazione: Calamai Marco nato a Pistoia il 02/05/1964


Codice fiscale: CLMMRC64E02G713Q p.iva

Residenza/sede legale: via Ludovico D'Aragona n. 82/A Pistoia

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

Via C. Battisti n. 53

VISTA LA SENTENZA N. 127/2018 DEL 13/2/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI
PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 28/02/2018

Il responsabile dell'istruttoria



[Signature]
Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]
Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

I 11655
24/2/18



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

CALAMAI MARCO
VIA LUDOVICO D'ARAGONA82/A
51100 PISTOIA
PT

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 2138/2017 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: NERI BRUNO

Depositata Sentenza Numero: 127/2018 in data: 13/02/2018

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

CALAMAI MARCO

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 13/02/2018



IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO MAGGIORANI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Bruno Neri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2138/17 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

CALAMAI MARCO, nato a Pistoia il 02.05.1964, ivi residente in Via Ludovico D'Aragona n. 82/A, in proprio

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente Dott. Stefanelli

OPPOSTO

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 05.02.2018 sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la

Sent. n. 127/18

del 5/2/2018

R.G. n. 2138/17

Rep. n. 760/18

Sentenza dep. 12/2/2018

PUBBL 13/2/2018

OGGETTO:

**Opposizione a
sanzione
amministrativa**

soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Il ricorso merita accoglimento sulla preliminare eccezione svolta da parte del ricorrente.

Invero il verbale sanzionatorio deve esattamente individuare l'obbligato in solido da una parte ed il conducente/trasgressore dall'altra.

Insegna, infatti, la Suprema Corte che non si ha nel caso della mancata o errata identificazione dell'autore della violazione, una mera irregolarità del verbale, ma un venire meno dell'illecito e quindi l'estinzione del debito sanzionatorio, che ha, come conseguenza l'impossibilità per l'Ente di agire nei confronti del soggetto non correttamente identificato quale autore della violazione (in tal senso Cass. n. 4995/1991; conforme Cass. n. 4405/1991).

P.Q.M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

Accoglie la domanda ed annulla il verbale emesso dalla Polizia Municipale di Pisa n. 380811/2017/V del 07.06.2017

Condanna il Comune di Pisa al pagamento/ restituzione del C.U. di € 43,00

Così deciso in Pisa il 05.02.2018

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Bruno Neri

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI

